

## **ULTERIORI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI SUL REPECHAGE**

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per parziale inidoneità fisica alle mansioni svolte, il datore di lavoro è tenuto a provare l'impossibilità di un diverso collocamento del lavoratore compatibile con le sue residue capacità lavorative. È quanto disposto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10626 del 22 maggio 2015.

La pronuncia in epigrafe sembrerebbe affrontare nuovamente il tema del repechage, argomento che è stato oggetto di interesse della giurisprudenza negli ultimi anni (vedi ad esempio cfr. Ancora sull'obbligo di repechage – PLT n. 08 del 23.04.12) ed i legami fra la parziale coincidenza fra mansioni svolte e quelle oggetto della qualifica contrattuale.

Il caso di specie è relativo ad un lavoratore che nonostante l'inquadramento contrattuale di guardafili di 3° livello aveva sempre svolto le mansioni di elettricista a terra, in quanto sofferente di vertigini, e che, dopo molto anni, era stato licenziato dalla datrice per giustificato motivo oggettivo, in quanto inidoneo fisicamente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

Il lavoratore impugnava il licenziamento, formulando domanda di tutela reale, e tale giudizio aveva esito positivo sia in primo che in secondo grado; al riguardo la Corte d'Appello di Cagliari argomentava, per quanto di nostro interesse, che era stata riscontrata un'inidoneità solo parziale del lavoratore allo svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica di elettricista guardafili, dovendo evitare di sottoporre lo stesso a lavorazioni in alta quota o comunque ad altri stress psicofisici intensi, mentre era stata rilevata la sua idoneità per le mansioni di elettricista a terra, ossia le stesse esercitate per molti anni.

In particolare, gravava sulla datrice l'onere di provare l'impossibilità di adibire il lavoratore a diverse mansioni compatibili con la parziale inidoneità fisica, avendo il ricorrente nel ricorso introduttivo precisato di essere ancora in grado di svolgere le mansioni di elettricista a terra.

La resistente, soccombente in entrambi i gradi del giudizio, proponeva ricorso di legittimità deducendo, fra le altre, la contraddittorietà della pronuncia del giudice di seconde cure che da un lato censurava il comportamento datoriale per non aver previamente verificato la possibilità di adibire il lavoratore a diverse mansioni e poi averlo reintegrato in quelle per cui era conclamata la sua inidoneità.

Al riguardo, i Giudici di Piazza Cavour rilevano che la censura era destituita di fondamento, in quanto il lavoratore, come accertato nel corso del giudizio, aveva svolto per molti anni le mansioni di elettricista a terra, con la conseguenza che era certamente reintegrabile in quelle mansioni.

In altre parole, la Sentenza in commento, stante la particolarità della fattispecie concreta, non si è pronunciata in favore del ricollocamento del lavoratore oggetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in un diverso ruolo nell'organizzazione aziendale, ma ha previsto un mero reintegro nelle mansioni originariamente svolte, in quanto l'inquadramento contrattuale (guardafili di 3° livello) corrispondeva solo parzialmente alle mansioni realmente svolte dal lavoratore per l'incapacità patologica di effettuare lavorazioni ad alta quota.

Quindi è dubbio se il lavoratore, nel caso di specie, fosse realmente onerato di allegare la possibile e diversa collocazione alternativa, secondo i noti principi regolanti l'istituto del *repechage*, ovvero avrebbe potuto limitarsi ad insistere sull'illegittimità del licenziamento in quanto basato sull'impossibilità di svolgere mansioni in realtà pacificamente mai svolte.